

Roma, 10 Dicembre 2018

SPE18263

SM

Oggetto: Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche, effettuato senza fini di lucro. Nuovi chiarimenti Interni/Trasporti.

Proseguono i chiarimenti dei Ministeri dei Trasporti e degli Interni sul trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche dopo che, sullo stesso argomento, lo scorso 15 Ottobre i due Dicasteri avevano emanato una prima circolare esplicativa.

Il nuovo intervento si è concretizzato in una seconda nota del 6 Dicembre u.s., che contiene chiarimenti sul trasporto eseguito da Associazioni o società sportive non lucrative visto che, per ammissione dei due Ministeri, la prima circolare aveva trascurato questa fattispecie, concentrandosi invece sul trasporto svolto da soggetti che operano nel settore economico o che, comunque, perseguono fini di lucro.

Nel rinviare gli interessati alla lettura del documento, tra le precisazioni offerte segnaliamo le seguenti:

- i trasporti in esame sono esclusi dalla normativa europea sul benessere animale di cui al Regolamento (CE) 1/2005. A tal fine, al momento del controllo su strada occorre esibire la certificazione della finalità sportiva o, comunque, non lucrativa sottostante al trasporto, rilasciata dall'Associazione/Società sportiva per queste ipotesi;
- si applicano i requisiti fissati dall'art. 31 della Legge 298/1974 il quale, a prescindere dalla massa dei veicoli, rappresenta la norma *"fondamentale per distinguere l'attività di trasporto in conto proprio dal conto terzi"*;
- il veicolo impiegato per eseguire il trasporto, immatricolato ad uso proprio ai sensi dell'art. 83 cds, deve essere nella disponibilità dell'Associazione/Società sportiva (sotto forma di proprietà, usufrutto, leasing o patto di riservato dominio);
- il conducente deve essere un socio o un dipendente dell'Associazione/Società sportiva;
- il cavallo trasportato deve risultare in proprietà dell'Associazione/Società sportiva oppure appartenere a un suo socio o tesserato purché, in tale evenienza, questi lo abbia conferito nella disponibilità dei sopra citati enti in base ad un contratto (deposito, comodato) e che il cavallo si trovi fisicamente presso una struttura idonea facente capo ai medesimi enti, non essendo sufficiente la semplice residenza sportiva;
- il luogo di partenza o di destinazione del trasporto deve essere quello dell'Associazione/Società sportiva (stalla, maneggio, ecc.);
- l'effettiva disponibilità del cavallo da parte dell'Associazione/Società sportiva viene comprovata tramite il libretto segnaletico e il contratto di comodato debitamente registrato o, comunque, avente data certa. In alternativa al contratto di comodato, la circolare consente di esibire il Modello 4 informatizzato o quello non informatizzato, da cui risulti che l'equide è effettivamente detenuto dall'Associazione/Società sportiva da almeno 4 giorni antecedenti al trasporto. E' richiesta, inoltre, la dimostrazione della qualità di socio del proprietario dell'animale che avviene producendo, insieme al libretto segnaletico del cavallo, anche copia della tessera associativa o di un documento equivalente rilasciato dall'Associazione o Società sportiva;
- infine, nel trasporto di cavalli effettuato su veicoli immatricolati ad uso speciale o come autocaravan non è richiesta la presenza a bordo del proprietario del cavallo, visto che le esigenze di trasporto sono funzionali all'attività propria dell'Associazione/Società.

Cordiali saluti.